

VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE A PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA: LA REGOLAMENTAZIONE

2016

PREMESSA

I prodotti fitosanitari (PF) vengono spesso indicati con il termine *pesticidi*. I PF contengono sostanze attive che possono essere sostanze chimiche o microrganismi impiegati in agricoltura per la lotta agli organi-

smi parassiti (animali o vegetali) che danneggiano le piante coltivate e compromettono la produttività del terreno e la qualità del raccolto, oppure impiegati sulle piante per regolarne la crescita, diradare i frutti o impedirne la caduta precoce; la protezione è intesa da tutti gli organismi nocivi, anche prevenendone gli effetti.

Generalmente i PF si trovano in commercio sotto forma di preparati (con il nuovo regolamento *Classification, labelling and packaging - CLP - miscela*) che sono composti da una o più sostanze attive, da coformulanti e/o da sostanze coadiuvanti.

REGOLAMENTAZIONE PER L'AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO E ALL'USO

I PF possono essere immessi in commercio ed utilizzati solo se autorizzati dal Ministero della salute, conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) 1107/2009 *Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari*, dal d.p.r. 55/2012 e dal d.p.r. 290/2001.

Il regolamento (CE) 1107/2009 stabilisce che i residui di prodotti fitosanitari applicati in conformità alle buone pratiche per la protezione delle colture non devono avere *effetti nocivi sulla salute umana o animale*.

L'iter autorizzativo, molto complesso e articolato relativamente ai diversi aspetti ambientali e sanitari, prevede anche la valutazione del rischio di esposizione a PF per via non alimentare, per inalazione e/o assorbimento cutaneo. Inoltre, tra le disposizioni di applicazione del regolamento 1107/2009 troviamo il regolamento (UE) 547/2011, relativo alle prescrizioni in materia di etichettatura. I PF devono essere utilizzati tenendo conto dei principi delle buone pratiche agricole e del *Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari* di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 22/01/2014 (d.m. 22/01/2014).

LE LINEE GUIDA EFSA PER LA VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

Nel settore agricolo l'esposizione lavorativa a PF avviene attraverso due vie principali di assorbimento: cutaneo e inalatorio. I fattori che entrano in gioco nella valutazione del rischio di esposizione professionale sono molteplici e includono tra gli altri: il profilo tossicologico del PF; il tipo di formulazione; la dose di applicazione; la frequenza di esposizione; la modalità di distribuzione (per esempio manuale piuttosto che con trattore,

manuale o da automezzo con applicazione dello spray diretta verso l'alto o verso il basso); le misure di mitigazione del rischio (ad esempio l'uso di dispositivi di protezione individuale). Al fine di coadiuvare i produttori di PF e, in generale, i valutatori del rischio di esposizione, l'European food and safety agency (Efsa) ha pubblicato recentemente la linea guida *Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessment for plant protection products*, proponendo una metodologia armonizzata per la valutazione della esposizione per via non alimentare a PF in agricoltura, soprattutto per inalazione o assorbimento cutaneo, ma anche per potenziale ingestione mediante trasmissione mano-bocca.

Esempi di operazioni che possono esporre a PF



Trattamento
con mezzo manuale



Raccolta

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale)

La metodologia armonizzata riguarda la valutazione distinta per quattro categorie di popolazione, tra cui i lavoratori professionalmente esposti.

- **Operatore.** Utilizzatore professionale che svolge attività di applicazione di PF e miscelazione e caricamento dei PF nei macchinari, uso, pulizia, svuotamento e riparazione di tali macchinari. È un lavoratore professionalmente qualificato, maggiorenne, che ha frequentato un corso di formazione di almeno 20 ore con superamento di un esame finale a quiz sulle materie contenute nell'Allegato I del d.m. 22/01/2014. La formazione e la certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di PF sono di competenza delle Regioni che affidano la gestione dei corsi a soggetti dalle stesse accreditati. Il certificato è valido per cinque anni e può essere rinnovato previa verifica della partecipazione del richiedente a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.
- **Lavoratore.** Colui che, nell'ambito della propria attività lavorativa, opera in aree in cui si utilizzano PF o

che entra in contatto con colture trattate con PF. È il lavoratore agricolo che *rientra* in campo dopo il trattamento per adempiere alle operazioni di ispezione delle aree trattate o di raccolta delle colture.

- **Astante.** È un lavoratore che non assolve alle funzioni sopra descritte, ma può risultare esposto in quanto si trova all'interno o nelle vicinanze di una zona trattata con PF; non attua misure di prevenzione/protezione specifiche per l'esposizione a PF.
- **Residente.** Colui che vive, lavora o va a scuola nelle vicinanze di una zona in cui vengono utilizzati pesticidi; non attua misure di prevenzione/protezione specifiche per l'esposizione a PF.

Le linee guida propongono un approccio di valutazione dell'esposizione articolato nelle quattro fasi qui di seguito riportate.

1. Individuare quale valutazione si rende necessaria in funzione del gruppo di popolazione che risulta esposto.
2. Effettuare una valutazione standard iniziale (di primo livello) dell'esposizione, con stima delle esposi-

zioni giornaliere, introducendo un fattore di sicurezza elevato.

3. Utilizzare un metodo di valutazione dell'esposizione specializzato (ad hoc), se non è disponibile un metodo di primo livello standard o nel caso in cui il ricorso a un metodo ad hoc sia considerato più realistico.
4. Ricorrere a una valutazione dell'esposizione ad hoc di livello superiore per gli scenari di esposizione per i quali l'approccio standard di primo livello non sia in grado di identificare un livello di rischio accettabile. Questo dovrebbe essere fatto solo se esistono prove convincenti che il metodo ad hoc sarà più appropriato rispetto al metodo standardizzato.

Il documento Efsa è stato adottato dalla Commissione europea in data 29 maggio 2015 ed il suo impiego ai fini della valutazione del rischio di esposizione per sostanze attive e PF è attivo dal 1 gennaio 2016, con la sola esclusione dell'approccio proposto per la valutazione del rischio di esposizione di astanti e residenti considerato incompleto e pertanto non utilizzabile.

Elenco non esaustivo della normativa per l'autorizzazione all'immissione in commercio di PF

- Regolamento 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei PF. Raccoglie le procedure per l'autorizzazione dei PF e alcuni obblighi per gli utilizzatori di PF. Entrato in vigore il 14 giugno 2011. Abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio.
- Regolamento Ue 547/2011, relativo alle prescrizioni in materia di etichettatura dei PF. Nell'Allegato I riporta le informazioni da indicare in etichetta; nell'Allegato II riporta le frasi sui rischi per la salute umana, animale o per l'ambiente.
- D.lgs. 69/2014, disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE 1107/2009, nonché del regolamento CE 547/2011, che attua il regolamento CE 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei PF. Stabilisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento 1107/2009.
- D.p.r. 55/2012, recante modifiche al d.p.r. 290/2001 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di PF e relativi coadiuvanti. Allinea le norme relative alla registrazione dei PF con quanto previsto dal regolamento UE 1107/2009, introducendo procedure di autorizzazione semplificate, e aggiorna quelle riguardanti venditori e utilizzatori.
- D.p.r. 290/2001. Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di PF e relativi coadiuvanti (n. 46, Allegato 1, l. 59/1997). Disciplina il procedimento di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di PF e di coadiuvanti di PF.
- Regolamento 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei PF. Raccoglie le procedure per l'autorizzazione dei PF e alcuni obblighi per gli utilizzatori di PF. Entrato in vigore il 14 giugno 2011. Abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Regolamento 1107/2009. G.U. dell'Unione europea L 309/1-24/11/2009.

D.m. 22/01/2014. G.U. Serie generale n. 35 del 12/02/2014.

D.p.r. 55/2012. G.U. Serie generale n. 109 del 11/05/2012.

D.p.r. 290/2001. G.U. Serie generale n. 165 del 18/07/2001.

Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessment for plant protection products. Efsa Journal. 2014;12(10):3874.

PAROLE CHIAVE

Prodotti fitosanitari; Valutazione dell'esposizione; Agricoltura.



Il presente prodotto editoriale è stato realizzato nell'ambito del Progetto Ccm 2013 *Aspetti peculiari del lavoro in agricoltura e ricadute sul processo di prevenzione e protezione: scenari di esposizione a prodotti fitosanitari nelle lavorazioni in serra e percezione del rischio per la salute e sicurezza in lavoratori agricoli stranieri* finanziato dal Ministero della salute.